

**CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA GRANDE GUERRA. L.R. 12 agosto 2011 n. 17, articolo 2.**

Ai sensi della legge regionale 12 agosto 2011, n.17 (“Disciplina dell’attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra”), si definiscono di seguito i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione regionale per la raccolta sul territorio Veneto di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale.

Obiettivo della regolamentazione è consentire, a quanti ne abbiano interesse, di effettuare il rispettoso recupero di taluni beni mobili afferenti le vicende belliche, salvaguardando le esigenze della sicurezza, del territorio e della conservazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente agli eventi della prima guerra mondiale.

Art. 1

1. Chiunque, purché nei limiti dell’ordinamento statale e regionale ed alle condizioni di cui ai presenti articoli, può esercitare attività di raccolta di reperti mobili e cimeli che si trovino in stato di abbandono e giacenti sul territorio Veneto storicamente interessato dalla Grande Guerra.
2. L’attività di raccolta, salvo il caso di cui all’articolo 2 c.5 della L.R. 17/2011, è subordinata ad autorizzazione regionale, da rilasciarsi in base alla legge regionale ed alle presenti prescrizioni, ed è intesa come insieme di operazioni comportanti la materiale raccolta di beni mobili collegati agli eventi bellici della prima guerra mondiale, rinvenuti a seguito di indagine e/o ricerca e costituenti traccia o memoria di quell’avvenimento storico, ad esclusione di resti umani o pertinenza.
3. I reperti mobili e i cimeli di guerra devono essere individuati a vista o comunque essere affioranti dal suolo: devono essere recuperati con l’uso delle mani o con mere movimentazioni di superficie, intese come azioni di rimozione del fogliame, sassi o altro materiale di deposito che copra il reperto affiorante dal terreno, anche con l’utilizzo di utensili ed attrezzature utili per localizzare, individuare e rimuovere in sicurezza gli oggetti rinvenuti, con l’esclusione assoluta di operazioni di scavo. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in difformità da quanto esposto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/11 è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

L’autorizzazione non consente alcun distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché alcuna rimozione di cippi e monumenti.

4. L’uso dell’attrezzatura è da intendersi quale supporto per meglio distinguere la natura dell’oggetto e per agevolare il recupero in sicurezza, fermo restando il dovere di non alterare significativamente lo stato dei luoghi (vedasi successivo art. 3 comma 3).
5. Chiunque, nell’esercizio delle attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli od anche casualmente, rinvenga resti umani o di incerta attribuzione è tenuto a sospendere ogni eventuale attività di recupero e dare immediata segnalazione al Comune in cui si trova, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’azienda ULSS. Fatte salve le sanzioni penali di cui al Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice Penale, chiunque, a seguito del rinvenimento di resti umani o di incerta attribuzione, non sospenda ogni attività di recupero e non dia immediata segnalazione al Comune, è punito con la sanzione

amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. Inoltre viene applicata la revoca definitiva della autorizzazione o il diniego del suo rilascio.

6. L'attività di raccolta non può essere esercitata nelle aree archeologiche e nei cimiteri di guerra. L'autorizzazione non riconosce alcun titolo di accesso a fondi né agisce su divieti ed obblighi discendenti da altra legge. In ogni caso è esclusa l'attività laddove la presenza di manufatti e sostanze che ne rendano comunque non sicuro l'esercizio.
7. Chiunque, pur in possesso di autorizzazione, effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli nelle aree archeologiche e/o nei cimiteri di guerra, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
8. In ogni caso trova applicazione l'articolo 90 del codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42); in particolare colui che scopre fortuitamente cose immobili o mobili costituenti "beni culturali" ai sensi dell' articolo 10 del medesimo codice, ne deve fare denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e deve provvedere alla conservazione temporanea delle cose rinvenute, lasciandole nelle condizioni e nel luogo di ritrovamento.
9. L'attività di ricerca, intesa come studio, indagine ed ispezione di luoghi su cui si intende accedere per esercitare l'attività di raccolta, non è specifico oggetto di regolamentazione della L.R. 17/2011, e quindi delle presenti modalità applicative, salvo l'obbligo di informazione disposto dall'articolo 5 della legge.

Art. 2

1. L'autorizzazione è nominativa; essa non costituisce documento di riconoscimento e va tenuta visibile e, a richiesta dell'autorità di vigilanza, va esibita unitamente a un documento di identità. Requisiti personali per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta sono:
 - a) aver raggiunto il sedicesimo anno di età: la domanda presentata da minorenni dovrà essere firmata anche da chi ne esercita la patria potestà, che ne assume la responsabilità. Coloro che, pur autorizzati, sono di età compresa tra il sedicesimo ed il diciottesimo anno, potranno esercitare l'attività di raccolta se accompagnati da persona maggiorenne, anch'essa in possesso di regolare autorizzazione.
 - b) essere in possesso di idonei requisiti di conoscenza dei luoghi eletti per l'attività di recupero ai fini delle procedure di sicurezza e di salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - c) essere in possesso di idonea conoscenza della disciplina sulle armi;
 - d) essere in possesso di idonea conoscenza della disciplina della tutela dei beni culturali.
2. L'attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale esercitata nei fondi dai rispettivi proprietari, o da titolari di altri diritti reali di godimento, dai conduttori e loro familiari e dagli aventi diritto di uso civico, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione a mezzo raccomandata A.R. alla Direzione Beni culturali della Regione del Veneto, corredata da autocertificazione in ordine ai titoli di disponibilità dei fondi. Copia della comunicazione, unitamente all'avviso di ricevimento della sua spedizione, dovrà essere esibita, su richiesta, ai competenti organi di vigilanza.
3. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli senza essere in possesso della autorizzazione, ovvero senza averne dato la comunicazione ai sensi dell'articolo 2 comma 5 della legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

Art. 3

1. L'autorizzazione ha validità quinquennale dal momento del rilascio e viene revocata definitivamente in caso di danneggiamento dei manufatti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2, dell'articolo 1 della Legge 7.3.2001, n. 78. Viene altresì revocata allorché cessi la condizione di iscritto alle associazioni di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 17/2011. In tale caso dovrà essere formulata nuova istanza di autorizzazione, che potrà essere rilasciata –con applicazione del relativo costo– dopo aver valutato la motivazione della perdita della qualità di iscritto.
2. L'esercizio della attività autorizzata è sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di chi la esercita e la Regione non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per le eventuali dichiarazioni mendaci, per l'abuso o la violazione di norme, regionali o statali, né può essere ritenuta responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'attività di ricerca e raccolta.
3. Il recupero di reperti e cimeli deve sempre avvenire con la massima prudenza ed in sicurezza, evitando qualsiasi azione possa danneggiare la propria o l'altrui persona.
L'autorizzazione non esime in alcun modo dalle responsabilità derivanti dal possesso/detenzione di ordigni e cartucce carichi o armi.
Il possesso di autorizzazione non fornisce alcun titolo di esenzione da responsabilità conseguente ad eventuali interventi di restauro, recupero strutturale o ripristino funzionale, od anche pulizia che ripristini i movimenti dell'arma.
L'autorizzazione regionale non abilita al recupero di oggetti la cui raccolta sia vietata dalla normativa statale.
4. Il titolare dell'autorizzazione alla raccolta dei reperti mobili e cimeli è tenuto a trasmettere annualmente alla Direzione Beni Culturali della Regione una sintetica relazione dei luoghi visitati, con segnalazione dei siti giudicati di particolare interesse per il ritrovamento di reperti mobili o cimeli della prima guerra mondiale, mentre deve subito segnalare, con l'indicazione di coordinate geografiche e con eventuali altri mezzi di individuazione, i ritrovamenti di manufatti quali quelli illustrati alla lettera c), dell'art. 1 della Legge 7.3.2001, n. 78
5. Il ritrovamento di oggetti di notevole valore storico che possono contribuire alla ricerca storica, al riconoscimento di caduti in guerra ovvero alla loro attribuzione, richiede una particolare diligenza nella individuazione del luogo di ritrovamento, nella descrizione - anche fotografica - del reperto, nella conservazione e informazione; in particolare si ricorda che chiunque rinvenga cimeli di notevole valore storico deve darne comunicazione al sindaco entro 60 giorni, così com'è disposto all'articolo 9 della Legge 7.3.2001, n.78
6. È dovere di chiunque eserciti l'attività di recupero avere la massima cura e rispetto dei luoghi, evitando alterazioni del territorio, abbandono di oggetti, danni ai pascoli e, in ogni caso, qualsiasi comportamento o incauta azione che possa risultare rischiosa per sé e/o per l'incolumità pubblica.

Art. 4

1. La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta alla Regione del Veneto esclusivamente secondo il modello predisposto in Allegato, da firmare per esteso in modo leggibile e in regola con l'imposta di bollo vigente al momento di presentazione (apposizione di contrassegno telematico attualmente di euro 14,62). Nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, deve attestare:
 - il cognome ed il nome;
 - la data e il luogo di nascita;
 - il codice fiscale;

- l'indicazione della cittadinanza posseduta;
 - la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni, completi di codice di avviamento postale, e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, con l'impegno di informare tempestivamente la Regione di eventuali variazioni;
 - l'eventuale iscrizione ad associazioni storico – culturali, combattentistiche e d'arma;
 - di conoscere adeguatamente i luoghi per l'attività di recupero a fini di sicurezza ed incolumità pubblica;
 - di avere conoscenza delle normative in tema di armi, dando spiegazione della propria esperienza;
 - di essere informato delle caratteristiche dei beni oggetto di recupero e di avere sufficiente cognizione della tutela dei beni culturali, attestando la conoscenza della normativa;
 - di avere piena conoscenza della L.R. 17/2011 e delle presenti prescrizioni, con impegno ad adempiervi;
 - di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
- 2.** Alla richiesta in bollo si devono allegare:
- la ricevuta del versamento di Euro 150,00 (non necessaria nel caso in cui la domanda sia validata dall'associazione di appartenenza, che attesti la regolare iscrizione del richiedente, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge).
 - Oltre al contrassegno telematico (marca da bollo) da incollare sulla domanda, occorre unire un ulteriore contrassegno telematico, sempre alla vigente tariffa (attualmente euro 14,62), che sarà poi incollato sull'autorizzazione che sarà rilasciata. Occorre avere cura che il contrassegno libero sia opportunamente unito per il successivo utilizzo.
 - Il versamento deve avvenire mediante bonifico bancario a favore della Regione del Veneto – UNICREDIT SPA IBAN IT41V0200802017000100537110, indicando la causale “L.R. n. 17/2011 – versamento per autorizzazione” ovvero tramite bollettino postale sul C/C n. 10264307 intestato a Regione Veneto - rimborsi ed introiti diversi, indicando la causale “L.R. n. 17/2011 – versamento per autorizzazione”.
 - copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (e di colui che esercita la patria potestà nel caso di domanda presentata da soggetto minorenni).
- 3.** La domanda va consegnata a mano o inoltrata a mezzo raccomandata A.R., indirizzata a Regione del Veneto – Giunta Regionale, Direzione Beni Culturali, Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 – 30121 Venezia, ovvero presentata a mano presso gli uffici relazioni per il pubblico della Regione, presenti in ogni capoluogo.
- 4.** Nella domanda l'associazione storico – culturale, combattentistica e d'arma, a cui eventualmente appartenga il richiedente, ha la facoltà di apporre la validazione richiesta dalla legge e le attestazioni utili a comprovare le conoscenze richieste dalla legge.
È onere dell'associazione validante la domanda di comunicare alla Regione, senza indugio, la perdita del requisito di iscritto, qualora si verifichi tale circostanza.
- 5.** L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da incompleta o inesatta indicazione di recapito né per eventuali disguidi postali o altre cause non imputabili all'Amministrazione.

Art. 5

- 1.** Il rilascio dell'autorizzazione avviene, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta alla direzione Beni Culturali della Regione, salvo comunicazione di proroga di ulteriori 30 giorni per l'effettuazione di ulteriori accertamenti.

2. La Regione ha facoltà di non rilasciare ovvero revocare l'autorizzazione qualora – con atto motivato - ritenga non sussistano le condizioni previste.

Art. 6

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti saranno raccolti presso la Regione del Veneto – Direzione Beni Culturali, per le finalità di gestione e controllo relative al rilascio dell'autorizzazione e potranno essere trattati anche informaticamente.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione; le medesime informazioni potranno anche essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento è il dirigente regionale della Direzione regionale Beni culturali.

Art.7

1. All'esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono i Comuni nei rispettivi ambiti territoriali e il Corpo Forestale dello Stato, che ne tengono informata la Regione.
2. La Regione si riserva in ogni momento di modificare o integrare le presenti condizioni e modalità di rilascio. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di domanda sono disposte con decreto del Dirigente regionale competente, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti prescrizioni trovano applicazione le norme della legge regionale 17/2011, del codice civile, penale e dei beni culturali e del paesaggio, del T.U.L.P.S. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della Legge 7.3.2001, n. 78: il possesso dell'autorizzazione regionale non esime dagli obblighi e dalle sanzioni di cui agli artt. 9 e 10 di tale legge.